

Rinomati Giurisperiti vanta l'era repubblicana. Succeduto e fondato da Augusto l'Impero, fu data al Corpo delle Leggi una organica mirabile sistemazione; emersero, in tale epoca, gigantesche figure di giuristi, alla cui preparazione non certo erano rimasti estranei i giuristi dell'era repubblicana. Leggi e Commenti (glossa) furono di tale profondità da costituire oggetto di studio da parte di tutti i popoli civili. Celebre fu la scuola di Irnerio a Bologna. Più ricco ancora di opere, qualificate universalmente monumentali per la ricerca filologica e storica del diritto romano, fu il secolo XVI. Ma, a tanto fulgore, con la caduta dell'Impero di Occidente (anno 476 d. Cr.), successe il periodo medioevale, e barbari e arretrati sistemi processuali furono introdotti, nei quali, sullo sfondo religioso, si innestavano crudeli esperimenti di fiamme o acque bollenti.

Ogni commento stonerebbe. Ma forse non stonerà, sia pure a titolo di utopistico vagheggiamento, il richiamo della reazione che, nel racconto di Franco Sacchetti, ebbe Dante Alighieri verso un fabbro, che recitava malamente i suoi versi.

...Quando ebbe desinato, esce di casa ed avviarsi per andare a fare la faccenda, e, passando per porta San Pietro, battendo ferro un fabbro sulla incudine, cantava di Dante come si canta uno cantare, e trasmestava i versi smozzicando e appiccicando, che pareva a Dante ricever da quello grandissima ingiuria. Non dice altro, se non che s'accosta alla bottega del fabbro, là dove avea di molti ferri, con che facea l'arte; piglia Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tenaglie e getta per la via, piglia le bilance e getta per la via, e così gettò molti ferramenti. Il fabbro, voltosi con atto bestiale, dice: « Che diavol fate voi? Siete voi impazzito? ». Dice Dante: « O tu che fai? ». « Fo l'arte mia, dice il fabbro, e voi guastate le mie masserizie gittandole per la via ». Dice Dante: « Se tu non vuoi ch'io guasti le cose tue, non guastare le mie ». Disse il fabbro: « O che vi guasto? ». Disse Dante: « Tu canti il libro, e non lo di' com'io lo feci: io non ho altra arte, e tu me la guasti ». Il fabbro gonfiato, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al suo lavoro; e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto e lasciò stare il Dante...

ANTONIO GUARINO

TAGLIACARTE.

1. *L'actio popularis* ha avuto il singolare destino di essere coperta non solo da equivoci e apriorismi, chè in questo il suo anzichè singolare sarebbe un comune destino, come per innumeri altri oggetti di storiografia giuridica, ma da una vera e propria mitologia. L'essere stata mai consapevolmente distinta dalle azioni a generale legittimazione attiva, se non forse da Bruns [in *ZRG.* 3 (1864) 341 ss.], le ha acquistato una fortuna che va ben oltre i confini dell'interesse storiografico e la fa riconoscere come un momento eterno della politica umana. Grave fortuna in cui *l'actio popularis* rischia di perdere completamente la sua storicità e di essere scambiata per quello che essa veramente non è. Così accade ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo

dioevali (pp. 81-105), moderne (pp. 107-118), nella legislazione italiana (121-205); seguono delle *Conclusioni*, un'*Appendice* di giurisprudenza (pp. 213-229), un indice analitico. E' un'opera informativa, che, se anche indulge al programma pratico, già proposto dalla dottrina del diciannovesimo secolo, non può tuttavia dividerne nè i pregi nè la condanna. Proprio per questo limite di mera notizia il suo valore è positivo: è un chiaro ordinato agile esauriente strumento di verifica dell'errata diagnosi giuridica dell'*actio popularis* e del conseguente vizioso suo problema storiografico. [F. C.].

2. In un grosso volume della Facoltà giuridica catanese (n. 25), C. Cosentini ci offre, tutti in una volta, sei saggi romanistici di diversa ampiezza e di vario interesse [COSENTINI C., *Miscellanea romanistica* (Catania 1956) p. XI + 265]. Due di questi saggi costituiscono sostanzialmente dei « ritorni » e servono all'A. a ribadire, contro recenti opinioni difformi, le tesi da lui già sostenute in materia di *operis novi nunciatio* e di forme civili di manummissione (cfr. p. 117 ss., *In tema di « operis novi nunciatio »: problemi di origine*; p. 181 ss., *Ancora sull'origine e l'efficacia delle forme civili di manummissione*). Di un altro studio (p. 221 ss.), su *Acta Apost. 28. 12 e la discussa origine del Cristianesimo in Sicilia*, non saprei che dire senza violare anch'io la regola, troppe volte da troppi negletta, che non deve parlarsi di cose di cui non ci si intende. Rimangono gli altri tre articoli, in qualche modo collegati tra loro e meritevoli, per la tesi generale che intendono sviluppare, di qualche breve chiosa.

Nella prolusione su *Orientamenti della critica nello studio del « Corpus iuris »* (p. 1 ss.), l'A. riassume la storia della critica romanistica dalla epoca degli Umanisti sino ai nostri giorni e, dopo aver esaltato l'opera di « riscossa » di Salvatore Riccobono contro « quello che con termine appropriato la Schulz ha chiamato 'affetto bizantino' » della romanistica europea, prosegue illustrando per rapidi cenni le successive indagini del Levy, del Wieacker, del Wolff, dello Schulz, del Volterra e di altri, le quali hanno fatto sì che « nella ricerca delle interpolazioni oggi la bilancia pende fortemente dal lato dell'Occidente » (p. 17). Nel successivo saggio, *Di alcune precisazioni sul valore degli « scholia » ai Fragmenta Vaticana »* (p. 25 ss.), il Cosentini, sottoponendo ad attento esame taluni *scholia* ai *Vat. fragm.*, giunge, peraltro, ad escludere, in contrasto con quanto sostenuto in una recente occasione dal de Dominicis [*Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche occidentali*, in *Scritti Cedam* 2 (1953) 557 ss.], che di altro si tratti se non di semplici appunti, forse di uno o due studenti, privi di quindi di ogni originalità e, conseguentemente, di ogni utilità ai fini della ricostruzione del movimento giurisprudenziale postclassico in Occidente. Viceversa, l'a., nel terzo saggio (*Sull'origine dell'estensione della « cautio Muciana » all'eredità*, p. 79 ss.), contrastando, sulle orme ben note dello Scialoja e del Solazzi, la classicità, ultimamente difesa dal Biondi, dell'estensione all'*institutio heredis* della *cautio Muciana* (cfr. D. 35.1.7 itp.), nega trattarsi nella specie di una riforma giustiniana e afferma essere questo « uno di quei casi nei quali il

puro diritto romano è stato 'inconsiamente' modificato dai giuristi della parte occidentale dell'Impero nella prima epoca postclassica ».

L'entusiasmo del giovane collega catanese verso gli orientamenti critici di certa romanistica moderna fa vivamente sperare che egli voglia, in avvenire, tornare ancora su questi temi, generali e speciali, onde rendere per molti di noi assai più convincente di quanto finora non sia riuscita la tesi radicale di uno sviluppo eminentemente occidentale del diritto romano in età postclassica. Intendiamoci. Che l'Occidente non sia stato estraneo alla profonda evoluzione del diritto romano in epoca postclassica, nessuno potrebbe oggi, dopo quanto è stato suggestivamente detto e dimostrato dal Riccobono e dal Levy, dal Chiazzese e dal Wolff, dal Volterra e dallo Schulz, e da altri ancora: nessuno potrebbe oggi, dicevo, ragionevolmente negare. Ma chi potrebbe per ciò ragionevolmente negare il contributo dell'Oriente a quella stessa profonda evoluzione postclassica del diritto di Roma? Il compito della romanistica contemporanea sta proprio, se non vado errato, nell'accertare, ove possibile, quanto poco o quanto molto delle alterazioni sostanziali ai testi del diritto romano classico (sopra tutto di quelle innovative) sia da attribuirsi alle Scuole postclassiche occidentali, e, viceversa, quanto molto o quanto poco delle stesse sia da ricondursi alla giurisprudenza orientale pregiustiniana e, perchè no?, al Giustiniano dei « *multa et maxima* ».

Ora, in questa non facile ricerca io riterrei che il criterio metodico da seguire, per l'attribuzione di un'alterazione, accertata nel *Corpus iuris*, all'Occidente piuttosto che all'Oriente, sia di partire dalla presunzione, valevole sino a prova contraria, che l'alterazione sia di provenienza orientale. Proprio così: perchè se è vero che dell'elaborazione postclassica occidentale ci è pervenuta qualche interessante e importante traccia indipendentemente da Giustiniano, è altresì vero che da Giustiniano ci è pervenuto, non dimentichiamolo, il *Corpus iuris* e che è ormai opinione giustamente dominante che *Institutiones* e *Digesta* (non solo quelle, ma anche questi) siano espressione terminale di una secolare e complessa attività compilatoria orientale dei secoli precedenti. Dunque: posto che un'alterazione del testo classico vi sia, si cominci con lo stabilire perchè è poco probabile che essa sia di Triboniano e perchè è, subordinatamente, poco probabile che essa sia provenuta dalla elaborazione dei « *predigesti* » orientali: solo così, a mio avviso, si renderà verosimile la tesi dell'inconscia modificazione occidentale del dettato originario classico.

Ma son, questi, rilievi di metodo che vanno, ovviamente, oltre l'opera e la persona del Cosentini. Cui dobbiamo essere solo, e cordialmente grati di averli con le sue ricerche suscitati. [A. G.].

3. La ricerca sul concetto politico di libertà nel mondo classico, non sempre, di rado anzi, è riuscita a tenersi lontana da sollecitazioni contingenti, dettate dalle tendenze politiche ed ideologiche proprie alle diverse correnti storiografiche. L'equivoco ritorna evidente in quegli autori che, ancora oggi, non esitano ad affermare che « il problema del rapporto tra libertà degli an-